

SENATO DELLA REPUBBLICA

—— XIV LEGISLATURA ——

N. 1350

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore D’AMICO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE 2002

——
Modifiche all’articolo 135 della Costituzione
——

Onorevoli Senatori – Con il presente disegno di legge costituzionale si intende ovviare alla incresciosa situazione che si può verificare in relazione al problema della elezione dei giudici costituzionali da parte del Parlamento.

Nell’ultima occasione precedente la presentazione del presente disegno di legge, sono occorsi più di dodici mesi da quando il Parlamento in seduta comune è stato convocato per la prima volta per procedere alla elezione dei due posti vacanti di giudice costituzionale, affinché le Camere riuscissero ad esercitare tale fondamentale prerogativa costituzionale.

Ne sono derivati un danno al corretto funzionamento della Corte costituzionale e un grave pregiudizio alla credibilità delle istituzioni democratiche.

Si ritiene dunque necessario inserire nel dettato costituzionale una vincolante prescrizione circa i tempi massimi a disposizione del Parlamento per la ricerca di una intesa volta alla elezione dei giudici costituzionali e la previsione di un potere sostitutivo in capo al Presidente della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 135 della Costituzione è aggiunto il seguente periodo: «Qualora il Parlamento in seduta comune non provveda alla nomina dei giudici costituzionali di propria spettanza entro tre mesi dalla data di vacanza dell'ufficio, le nomine dei giudici mancanti sono effettuate dal Presidente della Repubblica».